



COMUNE DI LA LOGGIA
Città metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 30

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE DI SALE E SPAZI COMUNALI DA METTERE A DISPOSIZIONE DI PARTITI E GRUPPI POLITICI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI PER LE ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEI REFERENDUM INDETTI PER DOMENICA 12 GIUGNO 2022.

L'anno **duemilaventidue** addì **dodici** del mese di **aprile** alle ore **11.45** nella solita sala delle adunanze regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente	Video conf
1. ROMANO dott. Domenico - Sindaco	Si	
2. PALLOTTI Ettore - Vice Sindaco	No	
3. RIZZO Concetta - Assessore	Si	
4. ZOIA Franco - Assessore	Si	
5. FASOLO Manuela - Assessore	No	
	Totale Presenti:	3
	Totale Assenti:	2

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Dott.ssa Lorenza Gentili.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DI SALE E SPAZI COMUNALI DA METTERE A DISPOSIZIONE DI PARTITI E GRUPPI POLITICI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI PER LE ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEI REFERENDUM INDETTI PER DOMENICA 12 GIUGNO 2022.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti gli articoli 19 e 20 della Legge 10.12.1993, n. 515, che testualmente recitano:

“Art. 19 (Interventi dei Comuni) –

1. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale fra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

Art. 20 (Elezioni europee, provinciali e comunali) –

1. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo e per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario e, in quanto compatibili, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.
2. Per le elezioni dei consigli comunali si applicano le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge. Omissis.....”;

Considerato che con Decreto del Ministero dell'Interno in data 31 marzo 2022 e con decreti del Presidente della Repubblica pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 82 del 7/4/2022 sono stati convocati i Comizi Elettorali per le Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunali dei Comuni chiamati al turno annuale e n. 5 referendum abrogativi, per il giorno di domenica 12 giugno 2022;

Premesso che:

- nei periodi di propaganda elettorale numerosi rappresentanti di partiti e/o movimenti politici richiedono di occupare ed utilizzare locali e spazi pubblici per lo svolgimento di tutte le attività inerenti la propaganda elettorale;
- si intende assicurare la piena libertà a tale tipologia di manifestazioni durante i periodi di campagna elettorale e che è intento dell'Amministrazione comunale rispondere in modo equo alle richieste di utilizzo di spazi ed aree pubbliche nel rispetto del principio della “parcondicio” ed in ottemperanza al criterio di rotazione dei gruppi politici nelle postazioni con più richieste;

Dato atto che, ai sensi degli artt. 19 e 20 della Legge 10 dicembre 1993, n. 515, i Comuni in occasione delle consultazioni elettorali sono tenuti a mettere a disposizione delle forze politiche presenti nella competizione elettorale, in misura uguale tra loro, locali e spazi eterni per incontri, comizi e manifestazioni varie;

Considerato opportuno, per assicurare uno svolgimento ordinato e regolare, con assoluta libertà, dei comizi e di ogni altra manifestazione di propaganda consentita, nel rispetto e nella tolleranza reciproci propri della democrazia, individuare le strutture ed i luoghi del territorio comunale ritenuti idonei ad accogliere le manifestazioni elettorali;

Ravvisata la necessità di individuare spazi, locali ed aree da mettere a disposizione per la propaganda elettorale, nonché di disciplinare il loro utilizzo;

Ritenuto che i locali di proprietà comunale idonei ad ospitare conferenze, dibattiti ed assemblee durante la campagna elettorale sono i seguenti:

- Teatrino della Scuola Elementare Beppe Fenoglio sito in Via Vinovo 1;
- Teatrino Scuola Materna G. Bovetti – Via Leonardo Bistolfi

Richiamata la propria deliberazione n. 25 del 6.4.2017, con la quale veniva disciplinato l'uso della Sala Consigliare e ritenuto di procedere alla sua modifica escludendone l'utilizzo, nel periodo di campagna elettorale, per riunioni o comunque attività di carattere politico;

Visto l'allegato A) alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente l'elenco di aree e locali pubblici da mettere a disposizione per la propaganda elettorale e relativa disciplina d'uso, ivi compresi i criteri di assegnazione, e ritenuto di approvarlo;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 51 del 30.3.1998 e successive modificazioni ed integrazioni che in merito alla tariffa di utilizzo dei locali comunali per le riunioni inerenti la propaganda elettorale, al punto 4 del dispositivo così recita:

“4) Stabilire la tariffa da pagarsi dai fruitori dei locali suddetti nell'importo orario forfettario di euro 15,50.”;

Tale importo dovrà essere versato direttamente alla Tesoreria comunale esibendo la relativa ricevuta di avvenuto pagamento prima dell'utilizzo del locale;

Ritenuto di mantenere le medesime tariffe per l'utilizzo dei locali comunali per la propaganda elettorale, così come stabilite con la deliberazione della Giunta Municipale n. 4 del 30.3.1998, sopra citata;

Dato atto che per quanto concerne invece l'occupazione di suolo pubblico, esse sono ESENTI da canone, come previsto dal vigente Regolamento comunale per la disciplina del canone Unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che all'articolo 10, testualmente recita:

Articolo 10 - Occupazioni non assoggettate al canone

1. Sono esenti dal canone:

.... Omissis....

s) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

Ritenuto altresì di stabilire che l'utilizzo dei locali e delle aree di cui trattasi sia sempre subordinato al rispetto delle prescrizioni delle Autorità competenti, vigenti nel tempo, relative al contenimento del contagio da virus COVID-19 e che gli utilizzatori siano direttamente responsabili dell'adozione di ogni precauzione idonea allo scopo attenendosi alle prescrizioni Ministeriali e Sanitarie vigenti;

Vista la normativa vigente in materia di ordinamento delle Autonomie Locali;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., è stato acquisito ed allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il parere favorevole di regolarità tecnica a firma del Responsabile del Settore 4, mentre non si è provveduto ad assumere il parere in ordine alla regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e/o diminuzione di entrata;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di individuare i locali da destinare ad incontri pubblici, dibattiti e propaganda elettorale, previo nulla osta delle Autorità competenti che ne hanno l'uso, nel periodo stabilito dalle norme in vigore in merito alla propaganda elettorale, come di seguito dettagliato:

- Teatrino della Scuola Elementare Beppe Fenoglio sito in Via Vinovo 1;
- Teatrino Scuola Materna G. Bovetti – Via Leonardo Bistolfi;

2. di dare atto che viene escluso l'utilizzo della Sala Consigliare durante la campagna elettorale ed in tal senso si intende modificata la propria deliberazione n. 25 del 6 aprile 2017;

3. di approvare l'allegato elenco contenente i locali sopra citati e le aree pubbliche da mettere a disposizione per la propaganda elettorale e la relativa disciplina d'uso, ivi compresi i criteri di assegnazione (Allegato A + n. 1 planimetria);

4. di confermare la tariffa stabilita con deliberazione della Giunta Municipale n. 5 del 30.03.1998 da corrispondersi a titolo di rimborso spese per l'uso dei locali, per la loro pulizia e il consumo di utenze ed energia, nella la somma di € 15,50 orarie, da corrispondere anticipatamente al rilascio dell'autorizzazione, tramite modalità di pagamento indicate nell'allegato A);

5. di stabilire che l'utilizzo dei locali e delle aree di cui trattasi sia sempre subordinato al rispetto delle prescrizioni delle Autorità competenti, vigenti nel tempo, relative al contenimento del contagio da virus COVID-19 e che gli utilizzatori siano direttamente responsabili dell'adozione di ogni precauzione idonea allo scopo come stabilito dalle norme in vigore al momento dell'utilizzo dell'area o del locale.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art.134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

WB/tm

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Firmato digitalmente
ROMANO dott. Domenico

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dott.ssa Lorenza Gentili
